

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE n. 20 del 22 agosto 2016

L.r. 22/2002; autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza della Val Belluna Emergenza, con sede legale a Belluno, Via Masi Simonetti, 40, per l'utilizzo dell' ambulanza targata EW872BR.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza a favore della Val Belluna Emergenza, con sede legale a Belluno, Via Masi Simonetti, 40, per l'utilizzo dell' ambulanza targata EW872BR.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione prot. reg. n. 241910 del 21.6.2016; - parere e visita di verifica in data 1.8.2016, dell'Azienda Ulss n. 1, Centrale Operativa del Suem 118 di Belluno prot. reg. n. 295774 dell'1.8.2016.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 richiede che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta regionale a norma dell'art. 10 della medesima l.r. 22/2002;

- la dgr n. 2501/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale, approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- con dgr n. 1080/2007 sono stati definiti ulteriori requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

- con nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 il Segretario Regionale per la Sanità ha innovato la procedura per l'autorizzazione di ulteriori mezzi per i soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di trasporto con ambulanza e di soccorso con ambulanza;

DATO ATTO CHE:

- la Val Belluna Emergenza, con sede legale a Belluno, Via Masi Simonetti, 40, con decreto n. 60 del 17.5.2010 del Segretario Regionale Sanità e Sociale, è stata autorizzata ad esercitare l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza;

- con nota prot. reg. n. 241910 del 21.6.2016, la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio di un'ambulanza per l'attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, depositata agli atti del presente procedimento;

- contemporaneamente ha presentato domanda al Direttore della Centrale Operativa del Suem 118 di Belluno, per l'attivazione della verifica dei requisiti di cui all'art. 10 della l.r. 22/2002 e del parere in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria;

RILEVATO CHE

- in seguito a parere e visita di verifica in data 1.8.2016 dell'Azienda Ulss n. 1 - Centrale Operativa del Suem 118 di Belluno, prot. reg. n. 295774 dell'1.8.2016, l'esito dell'accertamento è risultato positivo;

- l'esame del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza sulla documentazione agli atti si conclude con esito positivo;

RITENUTO

di autorizzare l'istante all'esercizio di attività sanitaria di trasporto e soccorso con ambulanza, in quanto la verifica e l'istruttoria sui requisiti di cui all'art. 10 l.r. 22/2002 hanno avuto esito positivo.

VISTI

- il d. lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 22/2002;
- la dgr 1511/2003;
- la dgr 2501/ 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- la dgr 1080/2007;
- la nota prot. 492896 del 31 ottobre 2012 del Segretario regionale per la Sanità

decreta

1. di autorizzare, ai sensi della l.r. n. 22/2002, la Val Belluna Emergenza, con sede legale a Belluno, Via Masi Simonetti, 40, con le motivazioni di cui alle premesse, all'esercizio di attività di trasporto e soccorso con ambulanza con riferimento all'ambulanza targata EW872BR;
2. di dare atto che la funzione di direttore sanitario responsabile della struttura è svolta dal dott. Stefano Pariset, nato a Roma il 13.9.1949 iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Belluno, sul quale gravano le responsabilità e i doveri previsti dalla legge e dalla normativa di attuazione;
3. di prescrivere che l'eventuale sostituzione a qualsiasi titolo del direttore sanitario responsabile della struttura venga comunicata alla Regione Veneto, entro trenta giorni dalla nomina;
4. di dare atto che l'eventuale utilizzo di nuove sedi operative o ambulanze dovrà essere oggetto di autonomo procedimento di autorizzazione all'esercizio;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Monica Troiani